

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, seduta del 25 novembre 1993;

Visto l'art. 50 della legge provinciale del 21 gennaio 1987, n. 4

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

- di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di *Bressanone* con delibera consiliare n. 99 dell'8 luglio 1993, in quanto la p.f. 69/1, C.C. Millan di pertinenza dell'asilo infantile non viene utilizzata;
- di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente della Giunta provinciale

DURNWALDER

Il Segretario: A. Auckenthaler

Nach Einsichtnahme in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, Sitzung vom 25. November 1993;

Nach Einsichtnahme in den Art. 50 des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 4

b e s c h l i e ß t

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

- die von der Gemeinde *Brixen* mit Ratsbeschluß Nr. 99 vom 8. Juli 1993 beantragte Abänderung zum Bauleitplan zu genehmigen, da die Gp. 69/1, K.G. Milland für den Kindergarten nicht benötigt wird;
- diesen Beschluß im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

Der Landeshauptmann

DURNWALDER

Der Sekretär: A. Auckenthaler

PARTE SECONDA LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1993, n. 592

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento (pubblicato nella G.U. 16 febbraio 1994, n. 38)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 2 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Uso della lingua ladina

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

3. Gli atti pubblici emanati dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1, specificatamente rivolti alle popolazioni delle località ladine, sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, l'immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.

Art. 2

Scuola

1. Quanto alle località ladine, nella scuola dell'obbligo la lingua e la cultura ladina costituiscono materia d'insegnamento obbligatorio da disciplinare secondo il disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. Nelle scuole secondarie superiori i competenti organi autorizzano l'istituzione di corsi integrativi di lingua ladina e cultura ladina, su richiesta di un adeguato numero di studenti o dei rispettivi genitori. Nelle scuole di ogni ordine e grado la lingua ladina può altresì essere usata come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina, secondo modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

2. Nell'ambito delle procedure per i trasferimenti, le utilizzazioni, i passaggi di cattedra e di ruolo, previste dalle vigenti normative, il personale direttivo e docente in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia, che dimostri la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una commissione, nominata dal Sovrintendente scolastico, sentito l'Istituto culturale ladino, della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle scuole statali delle località ladine della provincia, è assegnato, a domanda, con precedenza assoluta nelle scuole delle località ladine.

3. Ai vincitori dei concorsi per esami e titoli o per soli titoli a posti di personale docente e di quel-

li a posti di personale direttivo, che dimostrino la conoscenza della lingua e cultura ladina con le modalità di cui al comma 2, è riconosciuta precedenza assoluta per l'assegnazione di posti e cattedre vacanti e disponibili presso le scuole ubicate nelle località ladine.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, nei concorsi per esami e titoli o per soli titoli a posti di personale docente, e in quelli a posti di personale direttivo, in deroga a quanto disposto dal comma 3, ai candidati inclusi nelle graduatorie ancora valide dei predetti concorsi, e in quelle da compilare nei due primi concorsi da bandire per la copertura dei predetti posti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalità di cui al comma 2, sono riservati i posti vacanti e disponibili presso le scuole ubicate nelle località ladine.

5. Nelle assunzioni temporanee, ivi comprese le supplenze annuali, del personale docente non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, hanno diritto alla nomina, con precedenza assoluta, gli aspiranti, in possesso dei prescritti requisiti, utilmente inclusi nelle graduatorie, che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalità di cui al comma 2.

6. Per il periodo di validità della vigente graduatoria e delle due graduatorie successive a posti da assegnare a personale non di ruolo in provincia di Trento, in deroga a quanto disposto dal comma 5, nelle assunzioni temporanee, ivi comprese le supplenze annuali, di personale docente non di ruolo presso le scuole ubicate nelle località ladine, gli incarichi disponibili sono riservati agli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalità di cui al comma 2.

7. Nella disciplina della formazione professionale la legge provinciale può recepire i principi stabiliti dal presente articolo.

8. È abrogato l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.

Art. 3

Uffici pubblici

1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le asse-

gnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina ai fini di cui al comma 1 è effettuato da una commissione, nominata dal commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il medesimo presidente della giunta provinciale.

3. La commissione, nominata per un triennio, è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per metà fra i cittadini residenti nelle località ladine. Svolge le funzioni di segretario un impiegato, appartenente ad un livello retributivo funzionale non inferiore al sesto, dell'amministrazione dello Stato o della provincia. Tutti i commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza della lingua italiana e di quella ladina.

4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine.

Art. 4

Censimenti

1. Nei censimenti generali della popolazione italiana è rilevata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina residenti nella provincia di Trento.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, viene inserita apposita rilevazione della consistenza dei cittadini di lingua ladina residenti nelle località ladine della provincia di Trento, da effettuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

Art. 5

Individuazione delle località ladine

1. Ai fini del presente decreto sono località ladine i comuni di Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: CONSO.

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1994

Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. -

ANNO 1994

LEGGI E DECRETI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 gennaio 1994, n. 16

R.D. 13 febbraio 1933 n. 215: «Soppressione del Consorzio di miglioramento fondiario denominato "Consorzio di irrigazione a settentrione del Flanginac" con sede in Giustino, comune omonimo»

Omissis

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

d e c r e t a